Raccomandata a/r Al Dirigente Ufficio Scolastico Regionale

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CAP\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Città\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Al Dirigente Scolastico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sede\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OGGETTO: ATTO DI DIFFIDA E CONTESTUALE MESSA IN MORA per Illegittimità termine contratto di lavoro a tempo determinato al 30-6-2016

Lo/a scrivente sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in servizio presso L’Istituzione Scolastica in indirizzo in qualità e con la qualifica di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_con contratto stipulato a tempo determinato per l’anno scolastico 2015-16 sino al 30-6-2016 su un posto libero, disponibile e vacante presente sull’organico di diritto

PREMETTE quanto segue

- Le disposizioni della legge 124/1999 si applicano infatti anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.).

- Il personale A.T.A. a tempo determinato che ha stipulato contratti di lavoro per supplenze annuali sino al 30 giugno nella scuola statale su posti vacanti e disponibili (presenti sull’organico di diritto), ai sensi legge 124/1999 art. 4, com. 2, ha diritto alla estensione del contratto sino alla data del 31 agosto ai sensi della L. 24/99 art. 4 com. 1 (Alla copertura ... dei posti ... che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico ... si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali ...)

- Il comma 11, art. 4 legge 124/1999 dispone “Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)”.

- Il presupposto esclusivo della estensione, anche con riferimento al personale A.T.A., è la presenza della vacanza e della disponibilità del posto su organico di diritto entro la data del 1° dicembre dell’anno solare di stipulazione del relativo contratto di lavoro

- L’art. 9, comma 18, Decreto Legge n. 70/2011, convertito senza modifiche sul punto dalla legge n. 106/2011 conferma quanto sopra

- L’applicazione della sequenza normativa indicata è confermata dalla Nota Ministeriale n. 25141 del 10 agosto 2015, contenente le istruzioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A

- Il punto 2 – Conferimento delle supplenze al personale A.T.A. indica che ai fini del conferimento delle supplenze si utilizzano “...ai sensi dell’art. 4, comma 11, della legge n. 124/1999 le graduatorie…” (anche di istituto).

- Varie sentenze hanno confermato che il predetto principio è applicabile anche al personale A.T.A. e stabilito che il diritto non è precluso in ordine alla differente graduatoria da cui si attinge per l’assunzione del personale (Tribunale di Brindisi, sezione lavoro sentenza n. 460/2010, ha chiarito che “l'art. 4 della L. n. 124/99 (che disciplina la materia delle supplenze nella scuola) non opera alcuna distinzione in relazione alla graduatoria da cui si attinge (graduatoria di istituto o graduatoria provinciale), ma prevede esclusivamente la differenza tra posti vacanti e posti non vacanti: nel primo caso la durata della supplenza sarà annuale e coinciderà con la chiusura dell'anno scolastico (31 agosto), nel secondo terminerà alla cessazione delle attività didattiche (30 giugno) ed ancora Trib Milano n. 1928/09, e Trib. Sassari del 2.5.2008: "È illegittimo il termine di apposto al contratto di lavoro di un assistente amministrativo fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) in quanto contrario alle previsioni di cui agli artt. 4, l. n. 124 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2000 n. 430, allorché risulti che la supplenza è stata conferita per coprire un posto vacante in organico e disponibile al 31 dicembre dell'anno precedente, e non per esigenze temporanee o per la sostituzione del titolare, a nulla rilevando quale organo abbia provveduto alla nomina (nel caso, il dirigente scolastico)”. Tanto è confermato dallo stesso D.M. n. 430/00 (regolamento delle supplenze), stabilendo che le supplenze annuali sono riferite ai posti vacanti e che in tale caso il termine della supplenza è il 31 agosto (cfr. art. 1 comma 1 lett. a) e comma 6 lett. a)”.

CONSIDERATO CHE

Lo/a scrivente ad oggi è occupato/a su un posto libero, disponibile e vacante pertanto, ha diritto, alla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato sino alla data del 31 agosto 2016.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO INVITA

Il Dirigente dell’Istituto in indirizzo a procedere alla modifica della scadenza del contratto indicando la data di conclusione dell’attività lavorativa alla data del 31 agosto 2016, ovvero alla proroga dello stesso fino a tale termine.

AVVERTE E DIFFIDA

che in difetto di un positivo riscontro e decorsi inutilmente 15 giorni dal ricevimento della presente diffida si vedrà costretto ad agire in tutte le sedi giudiziarie competenti con richiesta di specifica condanna del MIUR oltre ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

La presente vale quale formale atto di messa in mora nonché di interruzione di ogni prescrizione e/o eventuale decadenza ai sensi e per gli effetti di legge salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione.

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_